



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della VIII Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: “Gestione faunistico – venatoria del cinghiale in Campania”
Reg. Gen. 537**

Ad iniziativa del Consigliere Petracca.

Depositata in data 18 aprile 2018 – riformulata ed acquisita al protocollo informatico in data 20
aprile 2018

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l’esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 27/04/2018

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

20/04/2018
0077.133A CIMINO
D.S.

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0006692/1 Data: 20/04/2018 14:31
Ufficio: DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA
Classifica:



Al Presidente del Consiglio regionale

Al Segretario Generale

SEDE

OGGETTO: Trasmissione Proposta di Legge.

Si trasmette in allegato, in sostituzione della precedente e per quanto di competenza, la Proposta di legge ad iniziativa del sottoscritto "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale in Campania".

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Consigliere regionale
Arch. Maurizio Petracca

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 537



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO

“GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE IN CAMPANIA”

Ad iniziativa del Consigliere Petracca.

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 537

MP



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'incremento della popolazione di cinghiale in Italia ha innescato una serie di problemi derivanti, in particolar modo, dai danneggiamenti alle coltivazioni e ad altre destinazioni d'uso dei suoli (p. es. orti familiari, giardini, ecc.) e dalla necessità di far fronte ai danni con compensazioni da parte degli Enti pubblici preposti alla gestione della fauna selvatica.

In alcune regioni e province italiane, l'entità dei danni è tale da non essere economicamente sostenibile a lungo termine. Il cinghiale, però, è una specie di selvaggina di grande importanza economica e gestionale che assorbe l'attenzione e l'attività di un numero sempre più elevato di cacciatori, i quali hanno interesse a mantenere le popolazioni ad un livello numerico elevato, incompatibile con una limitazione rilevante dei danni. A questo si aggiunge l'indotto economico, alquanto importante, dell'attività venatoria al cinghiale (acquisto d'armi, cani e attrezzature, vendita degli animali abbattuti, cessione di quote di prelievo) che funge, in parte, da contropartita ai danni e contribuisce a mantenere l'interesse per il mantenimento di popolazioni ad alta densità.

Oltre ai danni al comparto agricolo e forestale non sono da trascurare gli incidenti stradali-in continuo aumento così come i costi economici e sociali nonché l'impatto del cinghiale sulla conservazione di particolari specie faunistiche, piante o habitat.

Dalla seconda metà degli anni '90 il problema dell'incremento del cinghiale e, conseguentemente, dell'intensificazione dei danni ha investito in modo sempre più preoccupante molte aree protette tra cui parchi nazionali e regionali e riserve naturali, dove è impensabile provvedere con un prelievo generalizzato e intenso e per i quali la riduzione consistente delle risorse finanziarie rende sempre più difficile fronteggiare la situazione.

Il problema dei danni da cinghiale viene usualmente affrontato secondo tre modalità tra loro complementari:

1. Compensazione del danno su denuncia da parte di proprietari e conduttori dei fondi;
2. Prevenzione attraverso barriere, recinzioni elettrificate, repellenti e dissuasori sonori;
3. Controllo numerico della popolazione con catture e traslocazioni, prelievo selettivo, prelievo quantitativo.

Come si è detto, la compensazione dei danni può essere economicamente sostenuta solo se gli importi sono limitati e se i danni non si verificano con regolarità, in caso contrario i danni possono arrivare ad essere insostenibili per le risorse finanziarie disponibili, o comunque possono assorbire una parte consistente dei bilanci degli enti preposti alla gestione della fauna che potrebbe essere indirizzata altrimenti.

MSP



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

La situazione è resa ancora più difficile dall'applicazione degli adempimenti burocratici che portano al rimborso del danno, dal sopralluogo alla commissione di accertamento del danno. Attualmente, in alcune Province campane, possono trascorrere 30 giorni dalla denuncia all'accertamento del danno, 60 per le comunicazioni ed altri 120 per la liquidazione del danno. La prevenzione, può essere molto efficace, a patto che sia messa in atto nei tempi e modi corretti. Il controllo numerico è normalmente di scarsa efficacia perché le popolazioni di cinghiale rispondono rapidamente alle perdite aumentando il potenziale riproduttivo (p. es. diminuzione dell'età del primo estro nelle femmine e aumento della sopravvivenza embrionale, della dimensione della figliata e della sopravvivenza giovanile) e, di conseguenza, la riduzione delle densità è solo temporanea. Un controllo numerico, per essere efficace, dovrebbe essere così intenso da diventare la principale attività di un'area protetta. Inoltre, se il controllo numerico viene effettuato tramite cacciatori autorizzati (cacciatori di selezione), questi avranno tutto l'interesse a conservare la popolazione di cinghiale a un buon livello numerico, per mantenere all'infinito la possibilità di esercitare il prelievo.

Il problema dei danni causati dal cinghiale può essere risolto solamente agendo a più livelli, con una gestione complessiva delle popolazioni sia nelle aree di caccia, sia nelle zone precluse all'attività venatoria e attraverso un'approfondita conoscenza della popolazione sulla quale si deve operare.

Spesso si dimentica che in determinati contesti non esiste una netta relazione tra entità dei danni e densità o dimensione della popolazione di cinghiali.

La Regione Campania nel corso dell'audizione dell'11 settembre 2015 ha fatto il punto sulla gestione del cinghiale e l'applicazione della normativa regionale.

E' scaturita la necessità di intervenire a livello regionale con una normativa per la gestione straordinaria della specie.

MP



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge interviene sulla gestione e sulla organizzazione delle attività faunistico-venatorie relative al controllo della popolazione di cinghiali, attività già previste dalle vigenti normative in materia. La proposta intende semplicemente pianificare in maniera più incisiva tali attività, con una serie di definizioni più puntuali ed una suddivisione del territorio più dettagliata.

L'innovazione dell'istituzione della "Consulta di distretto" consente ai diretti interessati di pianificare le attività. La partecipazione alla "Consulta" è assolutamente a titolo gratuito.

Per tutte le altre funzioni, esse rientrano nella sfera di competenza della Direzione Generale per le politiche agricole della Giunta regionale, nonché degli ATC provinciali, che già operano in tal senso. Di conseguenza, così come indicato all'articolo 17, la presente proposta di legge non presenta ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

MAP



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO E OBIETTIVI**
- ART. 2 - DEFINIZIONI**
- Art. 3 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**
- Art. 4 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**
- Art. 5 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE**
- ART. 6 - GESTIONE VENATORIA NELLE AREE VOCATE**
- ART. 7 - ASSEGNAZIONE DELLE SQUADRE AI DISTRETTI DI GESTIONE**
- ART. 8 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI DISTRETTI GESTIONE**
- ART. 9 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI**
- ART. 10 - REGISTRO DI CACCIA**
- ART. 11 - GESTIONE VENATORIA NELLE AREE NON VOCATE**
- ART. 12 - INTERVENTI DI CONTROLLO FAUNISTICO**
- ART. 13 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE CARNI**
- ART. 14 - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE**
- ART. 15 - MONITORAGGIO**
- ART. 16 - VIGILANZA E POTERE SOSTITUTIVO DELLA REGIONE**
- ART. 17 - NORMA FINANZIARIA**
- ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE**

mp



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART. 1

OGGETTO E OBIETTIVI

1. La presente legge disciplina la gestione faunistico-venatoria del cinghiale in Campania con lo scopo di raggiungere e mantenere sul territorio regionale una presenza numerica compatibile con le esigenze di tutela della specie e delle altre specie selvatiche, garantendo comunque la salvaguardia delle colture agricole e forestali.
2. La presente legge persegue il suo scopo attraverso i seguenti propositi:
 - a) Migliorare e qualificare il prelievo venatorio del cinghiale potenziando, in particolare, il rapporto tra cacciatore e territorio;
 - b) Monitorare lo status sanitario della specie;
 - c) Individuare nel territorio regionale le aree problematiche per la specie in termini gestionali e non biologici;
 - d) Monitorare le azioni condotte per valutarne l'efficacia in termini di riduzione dell'impatto di tale specie nei confronti della biodiversità e delle attività antropiche, con particolare riferimento ai danneggiamenti alle colture e alle attività agricole, alle attività silvo-colturali e alla viabilità;
 - e) Qualificare e migliorare l'aspetto cinotecnico e la diffusione del segugismo amatoriale come veicolo per il potenziamento e il miglioramento zootecnico delle razze da seguita.

MP



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:

a) Aree Vocate alla Caccia al Cinghiale (AVCC):

Aree in cui la presenza del cinghiale è, a determinate condizioni di densità, compatibile sia con il prelievo venatorio, sia con lo svolgimento delle attività agricole, nonché con la tutela delle biocenosi. Sono aree vocate alla caccia al cinghiale le aree individuate come Distretti di Gestione del Cinghiale in Braccata (DGCB), in tali aree la gestione del cinghiale è di tipo conservativo.

b) Aree di Controllo (AC):

Aree costituite da Parchi Regionali, oasi naturali, riserve naturali, ZRC Foreste Demaniali, Aziende Faunistiche, Aziende Agrituristiche e dalle loro aree limitrofe. All'interno di tali Istituti e nelle loro aree limitrofe l'obiettivo è il mantenimento della specie a densità compatibili con le attività agricole, forestali, ecologiche e di conservazione. Orientativamente la densità obiettivo non dovrebbe superare la soglia dei 2 capi ogni 100 ha, tuttavia in alcune aree, la densità obiettivo può essere definita sulla tollerabilità della presenza del cinghiale su soglie di danno a diverso scaglione.

c) Aree Non Vocate al Cinghiale (ANVC):

Aree del territorio regionale caratterizzate dalla presenza diffusa di colture agricole, danneggiate o potenzialmente danneggiabili da cinghiale. Nel territorio non vocato l'obiettivo di gestione è individuato, ove necessario, nel contenimento della specie da attuarsi con i prelievi contenitivi così come previsti dall'ISPRA.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

d) Distretto di Gestione del Cinghiale (DGC):

Per Distretto di gestione si intende un'area omogenea, delimitata da confini naturali o antropici, tale da consentire la gestione di una popolazione omogenea di cinghiali. I distretti di gestione sono identificati come Unità di gestione del cinghiale applicando principalmente il principio dell'unità fisiografica del territorio, tenendo presente la tradizione venatoria delle singole zone ed anche quanto finora attuato. I Distretti di Gestione, sono identificati come unità di gestione faunistica; in essi si attuano tutte le azioni faunistiche che gli A.T.C. riterranno opportuno porre in essere.

e) Braccata (Battuta):

E' la forma di prelievo venatorio del cinghiale maggiormente aderente alle molteplici condizioni ambientali e gestionali della Campania. Il prelievo, in tale formula, è effettuato su superfici territoriali medio-ampie, attraverso squadre formate da più cacciatori iscritti e con l'utilizzo di un numero non limitato di cani da seguita.

f) Squadre:

Unione di più cacciatori di specialità, con assetto gerarchico e previsione di divisione e specializzazione dei compiti. Nelle squadre è attuata una condivisa autoregolamentazione, sotto forma di statuto associativo, che comprende disposizioni per il disciplinato svolgimento dell'azione di caccia, per la salvaguardia dell'ambiente, norme comportamentali, diritti e doveri di ogni singolo individuo.

g) Area di Caccia in Braccata (ACB):

Definite all'interno delle aree vocate si intendono le unità di gestione in cui viene suddiviso un distretto; in esse possono identificarsi, a seconda della loro valenza venatoria, una o più zone di battuta. Nelle Aree di Caccia in Braccata, di norma, è vietata qualsiasi forma di caccia al cinghiale ad esclusione di quella condotta dalle squadre autorizzate, nella forma della battuta, con l'uso di segugi.

MP



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

h) Consulta di Distretto:

La Consulta del distretto è costituita dai capisquadra facenti capo al singolo Distretto e/o dai loro delegati.

MP



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART. 3

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

1. La Struttura regionale competente, sentiti gli ambiti territoriali di caccia (ATC), approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in stralcio al piano faunistico-venatorio regionale, una suddivisione del territorio regionale, ai fini della gestione del cinghiale in:
 - a) AREE VOCATE ARTICOLATE PER DISTRETTI DI GESTIONE;
 - b) AREE DI CONTROLLO;
 - c) AREE NON VOCATE.

2. Triennialmente tale zonizzazione è rivedibile ed è pubblicata sul portale www.campaniacaccia.it.

Handwritten signature



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART. 4

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

1. Distretti e Aree di Caccia in Braccata

Il territorio vocato, di ogni ATC (Ambito Territoriale di Caccia), è suddiviso in Distretti di Gestione del Cinghiale in Braccata (DGCB).

Amministrativamente costituiscono i distretti di Gestione del Cinghiale in Braccata (DGCB):

- a) I Comuni nel cui territorio sono identificate Aree di Caccia in Braccata (ACB), con estensione minima di territorio ricompreso in 30 ettari;
- b) I Comuni, nel cui territorio non sono identificate ACB, contigui o interni ai distretti, ricompresi per più del 50% del loro territorio, in aree precluse all'attività venatoria;

Gli ATC all'interno di ogni distretto provvedono a definire le Aree di Caccia in Braccata (ACB), codificate con un codice a sei cifre così composto: Provincia (sigla), distretto (lettera maiuscola) e Area (numero a tre cifre).

2. Aree di Controllo

La Regione Campania provvede ad individuare i Distretti di Controllo del Cinghiale (DCC), sentiti gli ATC territorialmente competenti.

Gli Istituti Faunistici (Parchi Regionali, riserve naturali, ZRC, Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agrituristiche Venatorie, Oasi) costituiscono Distretti a sé stanti e sono gestiti direttamente dall'Ente Gestore attraverso accordi con l'ATC competente territorialmente.

Nelle Aree di controllo la densità del cinghiale è mantenuta nei valori soglia attraverso il prelievo in girata e/o caccia di selezione o, in alternativa, attraverso le catture con chiusini e/o trappole.

Le aree in girata (ACG) sono codificate allo stesso modo delle ACB con l'aggiunta della lettera G dopo il numero finale (es. SA-B100G).

Le Aree di Caccia in Selezione (ACS) sono codificate allo stesso modo delle ACB con l'aggiunta della lettera S dopo il numero finale (es. SA-B100S).

MUP



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

3. Aree Non Vocate

Nelle Aree Non Vocate la presenza del cinghiale non è tollerata e la densità accettabile è pari a zero. Su segnalazione di eventi di danno o di presenza del cinghiale interviene l'ATC territorialmente competente programmando interventi di controllo secondo le modalità previste dal Piano d'Azione sull'Emergenza Cinghiale in Campania per consentire la tempestiva rimozione o l'allontanamento del cinghiale.

MP



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART. 5

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE

1. Nel rispetto delle disposizioni della presente Legge, la caccia al cinghiale è consentita nelle modalità e nei tempi che sono previsti dal Calendario Venatorio Regionale.
2. Le forme di caccia consentite sono: braccata, girata e selezione.
3. Sul territorio regionale è vietata ogni altra forma di caccia al cinghiale.
4. I sistemi di girata e selezione, sono attuati esclusivamente in via straordinaria su programmazione regionale.
5. Il prelievo si effettua esclusivamente nei distretti e nelle aree individuate dall'ATC secondo le seguenti modalità:

a. Aree Vocate

Esclusivamente in braccata con squadre organizzate in distretti di gestione.

b. Aree di Controllo ed aree inibite alla caccia

In Girata e in Selezione in distretti di controllo suddivisi in aree di intervento ad opera di cacciatori abilitati e iscritti ai relativi albi regionali.

c. Aree non Vocate

In Girata e in Selezione con cacciatori appartenenti al distretto non iscritti alle squadre, abilitati e iscritti ai relativi albi regionali.

d. Braccata

La caccia in braccata è esercitata da squadre organizzate, assegnate a specifiche aree di caccia raggruppate in distretti di gestione. Le squadre di caccia per la braccata sono composte secondo i criteri di costituzione delle squadre indicati dai competenti ATC. Per ogni squadra è presente almeno un cacciatore formato in materia di igiene e sanità. La squadra esercita la caccia al cinghiale esclusivamente nell'area di caccia assegnata. I cacciatori iscritti come ospiti non contribuiscono al raggiungimento del numero minimo di partecipanti alla braccata. Le squadre sono tenute altresì ad effettuare almeno un terzo delle battute previste dalla stagione venatoria, salvo casi eccezionali riconducibili a particolari condizioni metereologiche avverse (forti nevicate) o a calamità naturali (incendi, frane).

mp



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

e. Girata

La girata si esercita nei parchi regionali, istituti faunistici pubblici e privati e nelle aree non assegnate alle squadre. E' effettuata da gruppi di girata iscritti ad uno specifico registro dell'ATC. Le aree di caccia sono individuate e cartografate da ogni ATC per il territorio di propria competenza. La caccia si esercita esclusivamente nelle aree assegnate dall'ATC al gruppo. La girata è effettuata nelle aree boscate e/o cespugliate di scarsa estensione, nelle aree protette o nelle aree sensibili alla braccata per periodo dell'anno, per presenza di particolari specie di interesse conservazionistico o per contesto territoriale. Per l'applicazione della girata gli Enti gestori delle aree protette o degli istituti faunistici potranno stipulare apposite convenzioni con gli ATC di competenza.

f. Caccia di selezione

La caccia di selezione può essere praticata solo da cacciatori abilitati e iscritti al registro regionale dei cacciatori di selezione o coadiutori al cinghiale. Per l'applicazione della caccia di selezione gli Enti gestori delle aree protette o degli istituti faunistici potranno stipulare apposite convenzioni con gli ATC di competenza. Le aree di caccia sono individuate e cartografate dagli ATC per il territorio a caccia programmata o dagli enti gestori delle aree protette o degli istituti faunistici. Gli ATC dispongono i percorsi finalizzati all'abilitazione di "cacciatore selettivo" e di "cacciatore formato" in materia di igiene e sanità.

mp



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART. 6

GESTIONE VENATORIA NELLE AREE VOCATE

1. Gli ATC redigono una proposta di “Piano triennale di Gestione Faunistica della Specie Cinghiale”, quale strumento fondamentale per la razionale gestione della specie nei livelli di consistenza sostenibile dall’ambiente, tenuto anche conto degli effettivi danni provocati all’ambiente, all’agricoltura ed ai boschi. Per la redazione di tale piano, gli ATC potranno avvalersi di collaborazioni professionali esterne.
2. Il Piano, di validità triennale, dovrà essere trasferito, per la relativa approvazione, alla competente Struttura regionale, entro il 30 aprile di ogni triennio. Ai fini della migliore gestione, in sede di approvazione, la Struttura regionale competente può procedere alla modifica della proposta. La Struttura regionale, per ogni singolo ATC Campano, rende esecutivo il Piano triennale di Gestione Faunistica della Specie Cinghiale mediante Delibera della propria Direzione Generale.
3. In mancanza della redazione della suddetta proposta di Piano, la Struttura regionale competente esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli ATC.
4. La proposta di “Piano Triennale di Gestione Faunistica della Specie Cinghiale (PTC)”, accoglie le indicazioni delle singole unità di gestione (Distretti), raccolte dall’ATC competente e prevede:
 - a) Individuazione delle Aree di Caccia in braccata(ACB) per i singoli Distretti;
 - b) Censimento e stima delle popolazioni di cinghiale che insistono sul territorio dell’A.T.C.;
 - c) Azioni utili al controllo ed alla localizzazione della specie;
 - d) Indirizzi dei Piani di Prelievo Annuale per i singoli Distretti;
 - e) Criteri di costituzione delle squadre;
 - f) Specifiche deroghe/variazioni all’assegnazione delle squadre ai distretti ed alle modalità di funzionamento dei distretti di gestione.
 - g) Divieti e Concessioni

mp



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART. 7

ASSEGNAZIONE DELLE SQUADRE AI DISTRETTI DI GESTIONE

1. Assunto quale strumento fondamentale per la razionale gestione della specie il “Piano triennale di Gestione Faunistica della Specie Cinghiale”, si provvede all’assegnazione di una squadra ad un determinato distretto. Fatta salva la ricostituzione della stessa per gli anni futuri la durata dell’assegnazione è fissata per un triennio.
2. Gli ATC, verificata la costituzione/ricostituzione delle singole squadre, si pronunciano in merito alla loro assegnazione/riconferma ai singoli distretti di competenza, entro il termine del 15 giugno di ogni anno, dandone comunicazione alle squadre interessate. Per tale attività amministrativa, i comitati di gestione potranno farsi supportare da personale esterno a contratto.
3. Una squadra si intende ricostituita e, quindi, riassegnata al Distretto per l’annata venatoria successiva, qualora sia soddisfatta la condizione che almeno il 70% dei cacciatori iscritti l’anno precedente è confermato, escludendo da tale computo i cacciatori non in regola con la documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività venatoria.
4. Laddove dovesse determinarsi la presentazione di un numero maggiore di richieste rispetto a quello ammissibile per un determinato distretto, si procederà all’assegnazione delle squadre al medesimo, seguendo i criteri di seguito elencati, in ordine di priorità:
 - a) residenza nel distretto;
 - b) anzianità di iscrizione della squadra;
 - c) residenza in comuni ricadenti in area parco.
5. Saranno definite dai singoli ATC all’interno del “Piano triennale di Gestione Faunistica della Specie Cinghiale” al punto “Criteri di costituzione delle squadre” le condizioni perché una squadra sia:
 - a) residente nel distretto;
 - b) “residente in comuni ricadenti in area parco.

mf



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

6. Qualora nonostante le priorità precedentemente stabilite, venissero presentate eccessive richieste di assegnazione rispetto al numero massimo di squadre ammissibili allo stesso distretto, le squadre non risultanti assegnatarie potranno essere assegnate dal competente ATC, secondo propri criteri di assegnazione definiti all'interno del Piano triennale di Gestione Faunistica della Specie Cinghiale, ad altri distretti, laddove vi fosse capienza ricettiva.

7. Le controversie tra le squadre sono risolte con l'arbitrato dall'ATC. Le controversie tra ATC e squadre sono risolte con l'arbitrato dalla Direzione Regionale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

MGP



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART. 8

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI DISTRETTI DI GESTIONE

1. L'ATC provvede, entro il 30 giugno di ciascun triennio di gestione, a costituire, per ogni distretto di gestione una "Consulta di Distretto".
2. La "Consulta di Distretto" è composta dai capicaccia o da i loro rappresentanti per ogni squadra di caccia al cinghiale ricadente nel Distretto e da un rappresentante nominato dall'ATC, avente funzione di collegamento.
3. La "Consulta di Distretto" nomina, tra i suoi componenti (rappresentati delle squadre), un Coordinatore, eletto a maggioranza semplice (50% + 1) dei presenti.
4. Il Coordinatore rappresenta la Consulta di distretto, nonché le decisioni da questa assunte, nelle sedi deputate, cura la formale convocazione e la verbalizzazione delle riunioni della Consulta stessa. La Consulta potrà dotarsi di un proprio regolamento sia per il suo funzionamento, che ai fini gestionali del distretto.
5. La Consulta di Distretto delibera l'assegnazione delle aree di caccia in braccata (ACB) alle singole squadre, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. La "delibera d'assegnazione" è notificata all'ATC, per la relativa approvazione e ratifica entro il termine del 20 agosto di ogni anno. In caso di mancata redazione della "delibera d'assegnazione", da parte della Consulta di Distretto, l'ATC surroga nelle funzioni la consulta stessa, assegnando le aree di caccia, considerando l'assegnazione storica o, in assenza di questa, con il principio della rotazione.
6. La "Consulta di Distretto" è tenuta a coordinare gli interventi attuativi del "Piano triennale di Gestione Faunistica della Specie Cinghiale", predisposto dall'ATC.
7. La partecipazione alla "Consulta di Distretto" di cui alla presente legge, è a titolo gratuito.

mf



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART. 9

RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni e la vidimazione del tesserino regionale di ogni singolo componente di caccia al cinghiale in braccata, sono rilasciate dal competente A.T.C. entro il 15 settembre di ogni anno.
2. Il Comitato di gestione dell'ATC competente per territorio, prima dell'approvazione della "delibera di assegnazione" proposta da ciascun distretto, provvede al controllo della documentazione degli appartenenti ad ogni singola squadra.
3. Al fine di esercitare la funzione di controllo, il Dirigente dell'ufficio territoriale regionale competente, nomina un RUP che segue la procedura di presentazione e assegnazione delle squadre.
4. Le autorizzazioni riportano l'indicazione del Distretto di Gestione cui la squadra appartiene, la data delle singole battute, le ACS assegnate ed i Comuni nei quali sono ricomprese dette zone.
5. Il rilascio dell'autorizzazione resta comunque subordinato alla presentazione, da parte di tutti i cacciatori costituenti validamente la squadra, della documentazione amministrativa dettagliata richiesta dai singoli ATC.

mf



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART. 10
REGISTRO DI CACCIA

1. I Responsabili delle squadre, sono tenuti a ritirare presso i competenti uffici degli ATC, a compilare in maniera corretta ed a consegnare nei tempi indicati dall'ATC, un apposito registro di caccia dove annotare lo sforzo, i risultati degli abbattimenti ed i dati biometrici degli animali abbattuti.
2. All'inizio di ogni battuta, il Responsabile della squadra o un suo delegato, deve compilare il Registro su cui dovrà annotare la presenza degli iscritti alla squadra partecipante alla battuta ed i nomi degli eventuali cacciatori ospiti. L'elenco dei partecipanti dovrà essere compilato a cura del responsabile, con l'annotazione dell'ora di inizio della battuta e non potrà più essere modificato.
3. Prima dell'inizio della battuta di caccia tutti i partecipanti dovranno essere presenti presso il punto di ritrovo e il capo caccia sbarra l'elenco dei partecipanti. Il cacciatore che abbandona la braccata è tenuto a comunicarlo al responsabile della braccata che provvede ad annotarlo sul registro.
4. Il registro di battuta e la copia della domanda di iscrizione dovranno essere esibiti ad ogni controllo.
5. A fine battuta, il Responsabile dovrà compilare la parte del registro relativa ai capi abbattuti e provvedere al prelievo dei campioni biologici richiesti.
6. Il Responsabile e/o il suo vice sono i garanti di quanto indicato nel registro di caccia.

MP



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART. 11

GESTIONE VENATORIA NELLE AREE NON VOCATE

1. Per consentire il prelievo selettivo la Struttura regionale competente, con propria delibera, previo parere dell'ISPRA, approva triennialmente, con riferimento alle aree non vocate e non soggette a divieto di caccia, un piano di prelievo selettivo "a scalare".
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il piano è redatto in conformità a quanto previsto dal "Piano straordinario Emergenza Cinghiali in Campania".
3. Ai fini della sicurezza e della loro efficacia, tutti gli interventi di prelievo di cui al presente articolo sono eseguiti unicamente da cacciatori in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie cinghiale come previsto dalla vigente legislazione regionale.

mp



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART. 12

INTERVENTI DI CONTROLLO FAUNISTICO

1. La Regione, nel caso di inefficacia dei metodi ecologici, dimostrata sulla base di una valutazione tecnica che tiene conto dei danni rilevati o potenziali, anche eventualmente segnalati dai proprietari o conduttori dei fondi, approva, previo parere dell'ISPRA, piani di controllo, di validità non superiore ai tre anni, in conformità a quanto previsto dal Piano straordinario "Emergenza Cinghiali" in Campania.

mf



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART. 13

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE CARNI

1. Il capo squadra deve adottare le necessarie cautele sanitarie dopo l'abbattimento del cinghiale, nell'osservanza dei seguenti indirizzi regolamentari e normativi:
 - a) Regolamento regionale 6 dicembre 2011 n. 10 "Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania";
 - b) Decreto Giunta Regionale n. 147 del 28/12/2012 "Attività connesse alla sorveglianza epidemiologica fauna selvatica";
 - c) Piano di gestione e monitoraggio ai fini epidemiologici della fauna selvatica in Regione Campania;
 - d) Linee guida per la commercializzazione ed il consumo delle carni di selvaggina selvatica cacciata, approvate con D.G.R. n° 622 del 15 novembre 2016.
2. In conformità con le predette finalità, le squadre provvedono al conferimento di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio secondo le modalità previste dal citato "Piano di gestione e monitoraggio ai fini epidemiologici della fauna selvatica in Regione Campania" utilizzando il modulo allegato allo stesso. I campioni sono consegnati al Servizio Veterinario competente per territorio oppure alle sezioni provinciali distaccate dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Copia della predetta scheda deve essere consegnata all'ATC.
3. Ogni squadra ha l'obbligo di effettuare i prelievi previsti dalla normativa su tutti i capi abbattuti nell'annata venatoria. La mancata osservanza di tale obbligo, è causa di esclusione per tutti i componenti della squadra per la successiva annata venatoria.
4. Ogni squadra di caccia al cinghiale deve avere al proprio interno almeno un "cacciatore formato", così come previsto dal vigente Regolamento (CE)853/2004.

144



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

5. Per lo smaltimento dei residui di macellazione è necessario attenersi alle disposizioni previste dal Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo.
6. Per ogni ATC, è individuato, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, almeno un centro di sosta della selvaggina (CdS), per il trattamento della selvaggina abbattuta in attività di controllo. I centri di sosta sono dislocati sul territorio di competenza in modo diffuso ed omogeneo e posti a disposizione dei cacciatori di cinghiale, attraverso specifiche regolamentazioni e protocolli.
7. Gli ATC predispongono specifici accordi con i centri di lavorazione carni o altre destinazioni autorizzate ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di cinghiali provenienti dalle attività di controllo, nonché degli eventuali ulteriori capi ceduti dai cacciatori.
8. Ciascun ATC predispone accordi con associazioni locali, attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare una quota dei capi di ungulati, provenienti dalle attività di controllo, ad attività di beneficenza alimentare.
9. La Regione, attraverso la programmazione economica agricolo-forestale, può provvedere alla predisposizione di azioni di valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne dei cinghiali cacciati e abbattuti.

MP



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART. 14
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

1. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative nazionali e regionali, anche l'adozione, in relazione alla gravità dell'infrazione commessa, da parte del competente ATC, sentito l'Ufficio Regionale territoriale, dei seguenti provvedimenti:
 - a) Sospensione temporanea della autorizzazione per la caccia al cinghiale;
 - b) Revoca delle ACB, ACS, ACG, assegnata per il resto della stagione venatoria;
 - c) Cancellazione del singolo cacciatore o della squadra dall'apposito registro di caccia al cinghiale, per la stagione o per il triennio in corso.
2. In caso di revoca di una squadra, il territorio ad essa assegnato è lasciato libero per l'annata venatoria in corso.
3. La sospensione della squadra, per almeno un anno, si determina automaticamente, per i seguenti motivi:
 - a) manifesta intolleranza verso le altre forme di caccia;
 - b) errata/falsata compilazione o smarrimento del registro di caccia;
 - c) caccia in braccata con un numero inferiore al numero minimo di partecipanti;
 - d) compilazione non veritiera del registro nella parte dello sforzo di caccia.
4. La sospensione della squadra per almeno tre anni si determina automaticamente per i seguenti motivi:
 - a) svolgimento della braccata al di fuori dell'area assegnata
5. La sospensione del singolo cacciatore per tre anni si determina automaticamente per i seguenti motivi:
 - a) iscrizione a più squadre di caccia
 - b) pratica di altre forme di caccia nelle giornate in cui risulta presente nei registri di caccia al cinghiale;
 - c) abbattimento di cinghiale in forma diversa o in aree diversa da quella assegnata;
 - d) cacciatore responsabile (capocaccia) che non ha provveduto al ritiro dell'autorizzazione.

mp



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART. 15

MONITORAGGIO

1. Il monitoraggio sull'andamento delle azioni previste dalla presente legge e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, è effettuato con cadenza annuale e triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso è determinato dal raffronto tra la situazione esistente e la raccolta ed analisi di indici riferiti al prelievo effettuato e all'andamento dei danni economici da questi causati all'agricoltura, alla biodiversità e alle altre attività antropiche.
2. La Regione svolge le attività di monitoraggio avvalendosi dell'ISPRA e/o di propri organi tecnico-scientifici.

mf



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART. 16

VIGILANZA E POTERE SOSTITUTIVO DELLA REGIONE

1. La vigilanza sul rispetto e sull'applicazione della presente legge è svolta dai Servizi Territoriali della Regione Campania.
2. In caso di mancata attuazione delle attività e funzioni previste a carico degli ATC la Regione diffida l'ATC ad adempiere e, in caso di continuata inerzia, provvede con i poteri sostitutivi.
3. In caso di mancata attuazione delle attività e funzioni previste a carico dei soggetti gestori delle aree protette regionali e degli istituti faunistici pubblici Regione diffida i soggetti gestori ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede con i poteri sostitutivi.

mfp



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART. 17
NORMA FINANZIARIA

- 1.** Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
- 2.** La competente Struttura regionale svolge le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

mp



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

ART.18
ENTRATA IN VIGORE

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Il Consigliere Regionale
Arch. Maurizio Petracca

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MP', is written over the printed name 'Arch. Maurizio Petracca'.